

## ESITI DEL GRUPPO DI COORDINAMENTO

8 marzo 2018

### Premessa

**Il giorno 8 marzo 2018, il gruppo di monitoraggio del PSR, istituito con Ordine di Servizio del Direttore n. 45/2017, ha svolto anche le funzioni di gruppo di coordinamento di cui alla Del. GR n. 501/2016, in quanto presenti i soggetti previsti dalla Delibera stessa.**

**Di seguito si riportano gli esiti del confronto sui quesiti posti.**

#### SOMMARIO

1.	Bando Pacchetto Giovani 2016 – subentro/rinuncia .....	2
2.	Bando sottomisura 4.2 – cumulo benefici .....	2
3.	Economie di spesa .....	3
4.	Verifica delle condizioni di accesso .....	3
5.	Controllo attività sociale sul pacchetto giovani .....	5

## 1. Bando Pacchetto Giovani 2016 – subentro/rinuncia

### 1.a. Quesito

Si pone il caso di una società con insediamento plurimo (3 giovani soci amministratori), in cui durante l'attuazione del piano aziendale, quindi dopo la firma del contratto per l'assegnazione del contributo, uno dei soci decide di uscire dalla società, facendo però subentrare un nuovo giovane socio.

Viene chiesto, nel caso in cui il socio subentrante fosse in possesso degli stessi requisiti di accesso del precedente, se è consentito il subentro alle stesse condizioni di impegni e benefici.

### 1.b. Esito

Nelle disposizioni comuni, al paragrafo 4.1. "Condizioni generali inerenti il cambio di titolarità dell'azienda" si riporta che:

*"Nell'ambito del Pacchetto Giovani le uniche operazioni consentite sono: trasformazione societaria, fusione, incorporazione societarie, alle seguenti condizioni:*

*a) siano effettuate successivamente al pagamento del saldo;*

*b) il giovane beneficiario conservi la posizione di capo azienda secondo le modalità definite dal bando e mantenga gli impegni derivanti dalla concessione dell'aiuto"*

Il bando Pacchetto giovani 2016, al paragrafo 4 "Premio all'avviamento" prevede che in caso di insediamento plurimo sia possibile la rinuncia da parte di uno o più giovani, in tal caso *"i soci rimanenti devono rimodulare il piano aziendale, nel rispetto dei requisiti di accesso, delle soglie di investimento; la domanda deve mantenere, nella graduatoria di riferimento, un punteggio utile per il finanziamento, pena la decadenza."*

Ne deriva che il subentro non è ammesso. Pertanto l'Ufficio competente non dovrà tenere conto del socio subentrato ma solo della rinuncia di uno dei soci e provvederà alla verifica del mantenimento della domanda, nella graduatoria di riferimento, del punteggio utile per il finanziamento della stessa. Conseguentemente – nel caso in cui questa verifica portasse ad esito positivo – l'Ufficio competente provvederà alla modifica del contratto di assegnazione con una rimodulazione degli importi assegnati, sia del premio che del contributo.

## 2. Bando sottomisura 4.2 – cumulo benefici

### 2.a. Quesito

Si pone il caso di un beneficiario del bando della sottomisura 4.2 che chiede se è possibile l'accesso alle agevolazioni per la garanzia sul credito previste dal fondo di garanzia per le PMI (Legge 662/1996 art. 2 comma 100 lett. A), non ricadendo l'agevolazione sui beni oggetto dell'investimento ma solo sul credito per il loro acquisto.

Fermo restando che il bando in questione, al paragrafo 3.7, stabilisce che "I contributi concessi o erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) quando riferite alle stesse voci di spesa", viene chiesto se nel caso in esame, in cui viene fatto ricorso ad agevolazioni finanziarie non a carico del PSR, il beneficiario della misura 4.2 abbia libertà di accesso al Fondo di Garanzia sopra richiamato o, invece, debba essere autorizzato con gli stessi limiti previsti dal PSR attualmente in vigore, per i casi di combinazione del supporto tra il prestito garantito e altre forme di supporto previste dal Programma stesso.

## 2.b. Esito

Il Reg. (UE) n. 1305/2013 all'Allegato II "Importi ed aliquote di sostegno" per la Misura "Investimenti in immobilizzazioni materiali" (art. 17) stabilisce che l'aliquota massima di sostegno è il 40% .

Il paragrafo 3.6 "Intensità del sostegno" del bando sottomisura 4.2 stabilisce che l'intensità del sostegno sia quella prevista dal PSR ovvero 35% per tutti gli investimenti ad eccezione per i lavori ed opere edili per i quali l'intensità del sostegno è pari al 25%. Il paragrafo 3.7 "Cumulabilità" dello stesso bando prevede quanto segue "i contributi concessi ed erogati ai sensi del presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni e/o finanziamenti pubblici unionali, nazionali e regionali (es. tariffe incentivanti, detrazioni fiscali, credito d'imposta, Programmi Operativi ai sensi dell'OCM, ecc.) quando riferite alle stesse voci di spesa."

In linea di principio la cumulabilità degli aiuti per gli stessi costi ammissibili è possibile solo se il cumulo non porta al superamento dell'intensità dell'aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili agli aiuti in questione. La garanzia prevista dal fondo di garanzia per le PMI (Legge 662/1996 art. 2 comma 100 lett. A), se ottenuta a titolo gratuito genera un'equivalente sovvenzione lorda che potrebbe sommarsi sul contributo a fondo perduto ottenuto per gli stessi costi ammissibili. L'intensità massima sugli stessi investimenti potrebbe arrivare al 40% come previsto dal Reg. n. 1305/2013 e il beneficiario in questione potrebbe ottenere una garanzia gratuita la cui ESL sommata a quanto ottenuto a fondo perduto non superi la % massima del 40%.

Tuttavia, avendo il bando di riferimento stabilito in assoluto la non cumulabilità degli aiuti con altre agevolazioni pubbliche, in tal caso non è possibile l'accesso alle agevolazioni per la garanzia sul credito previste dal fondo di garanzia.

## 3. Economie di spesa

### 3.a. Quesito

Viene chiesto se eventuali economie di spesa, derivanti da un risparmio sugli acquisti e/o la realizzazione degli interventi programmati ed ammessi a finanziamento, sono ammissibili a finanziamento se reimpiegate per ulteriori acquisti o lavori comunque finalizzati e coerenti con gli obiettivi del progetto ammesso in fase di assegnazione del contributo.

### 3.b. Esito

Tale caso rientra nella più generale fattispecie delle varianti o adattamenti tecnici, pertanto si rimanda a quanto previsto nel capitolo 9 delle Disposizioni comuni "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" e nella Circolare Artea n. 4/2018. Per quanto riguarda le spese tecniche, se inizialmente non previste in domanda di aiuto, sono ammissibili solo quelle relative a elementi intervenuti successivamente alla variante o all'adattamento tecnico, così come previsto dalla Circolare Artea n. 4/2018.

## 4. Verifica delle condizioni di accesso

### 4.a. Quesito

1. DURC: in base alla circolare INPS n. 126/2015 viene chiesto quale deve essere il momento della verifica e, nel caso di società, a chi deve essere estesa la verifica; inoltre, nel caso di primo insediamento, in quale momento risulta necessaria l'iscrizione all'INPS e la verifica di regolarità contributiva.
2. CASELLARIO: viene chiesto, nel caso di società, se è sufficiente la verifica a carico del legale rappresentante.

3. CARICHI PENDENTI: è necessario chiarire a quali bandi debba essere applicata la Decisione di Giunta Regionale n. 4/2016 in materia di carichi pendenti, le tempistiche (anticipo/sal e/o saldo) e le modalità di verifica/controllo di tale condizione, anche alla luce delle autodichiarazioni che stanno arrivando.
4. FALLIMENTO/LIQUIDAZIONE COATTA E CONCORDATO PREVENTIVO: nel caso di ditta individuale agricola si chiede di esplicitare se è necessario procedere a tale verifica; inoltre, si chiede come effettuare tale verifica nel caso di ditta/società non iscritta in Camera di Commercio (dal momento che solitamente tale controllo è effettuato acquisendo la visura dell'azienda da Registro Imprese).
5. ANTIMAFIA: viene chiesta conferma della non necessità di acquisire né richiedere l'informazione antimafia in fase di ammissibilità per tutti i bandi (come da note e circolari Artea) e, nel caso di anticipo/sal sotto condizione risolutiva, viene chiesto quanti giorni debbano intercorrere dalla richiesta tramite Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA) per procedere al decreto di approvazione istruttoria anticipo/sal, anche qualora pervenga all'ufficio la nota della Prefettura in cui si dice che i controlli sono "ancora in corso".
6. VISURA DEGGENDORF: viene chiesto se è necessario che sia acquisita per tutti i beneficiari, indipendentemente dalla misura di riferimento, oppure solo per i beneficiari di quelle misure considerate aiuti di Stato.
7. VISURA DE MINIMIS: viene chiesto come procedere per valutare il cumulo dei contributi De minimis, se è sufficiente acquisire la relativa visura tramite RNA oppure se, a sua volta, questa debba essere oggetto di ulteriore controllo e nel caso come (se visura tramite SIAN o con altre modalità).

#### 4.b. Esito

1. DURC. La circolare Inps n. 126/2015 dispone che, in caso di società, la regolarità contributiva debba essere verificata per i dipendenti e, nel caso in cui vi siano soci lavoratori, anche per questi ultimi.  
Le Disposizioni comuni prevedono che la regolarità contributiva (par. 2.1 e 2.4.1) debba essere posseduta e verificata prima dell'emissione del contratto per l'assegnazione del contributo e prima del saldo degli aiuti. In caso di primo insediamento non è possibile/non è appropriato verificare la regolarità contributiva al momento del contratto per l'assegnazione del contributo. Tale requisito deve essere comunque posseduto e verificato al momento del pagamento del saldo finale.
2. CASELLARIO: in caso di società è sufficiente la verifica a carico del legale rappresentante della stessa; per la valutazione si rimanda alle indicazioni fornite nelle Disposizioni comuni in cui è stato recepito quanto previsto dalla Decisione di Giunta Regionale n. 4/2016.
3. CARICHI PENDENTI.

Fatto salvo quanto previsto nei singoli bandi, sia nell'atto principale che negli eventuali atti successivi di modifica, e/o da quanto specificatamente indicato nei singoli contratti per l'assegnazione dei contributi:

- a. Bandi precedenti al 25/10/2016 - nessuna verifica
- b. Bandi successivi al 24/10/2016 - applicare la Decisione n. 4/2016

Per quanto riguarda la tempistica in cui deve essere fatta la verifica si rimanda alla Decisione stessa, in cui si riporta che è necessario prevedere *"l'acquisizione in fase di presentazione della domanda di aiuto e di pagamento di una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale l'imprenditore attesta l'assenza a suo carico di procedimenti penali o sentenza ancora non definitiva per i reati in materia di lavoro"*. Ne consegue che la verifica della dichiarazione deve essere fatta in fase di istruttoria delle domande ammesse a finanziamento e ad ogni pagamento. Per quanto riguarda le modalità di controllo si acquisisce la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/01, la quale dovrà essere

verificata a campione con le modalità di cui alla DGR 1058/2001, così come previsto dalla Decisione 4/2016. L'Organismo pagatore riserva comunque di fare una circolare al riguardo.

4. FALLIMENTO/LIQUIDAZIONE COATTA E CONCORDATO PREVENTIVO. L'attività agricola di per sé non è soggetta a fallimento. Il fallimento scatta se l'impresa agricola fa anche attività commerciale. Solo in tal caso deve essere fatta la verifica attraverso l'acquisizione della visura camerale.
5. ANTIMAFIA. Il momento per richiedere l'informazione antimafia è all'erogazione del contributo e non dell'assegnazione.  
L'art. 92, comma 2 del D. Lgs. 159/2011 (antimafia) prevede quanto segue: *"il prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro trenta giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessità il prefetto ne dà comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata e fornisce le informazioni acquisite nei successivi quarantacinque giorni."* L'amministrazione può procedere all'erogazione condizionata di anticipi, SAL (stati avanzamento lavori) e saldi alla scadenza del termine di 30 gg, o di un massimo di 75 giorni nel caso in cui la prefettura abbia comunicato all'amministrazione interessata senza ritardo, della necessità di ulteriori 45 giorni per le verifiche.  
La presenza dell'Informazione Antimafia inserita nel fascicolo aziendale elettronico (documento id 7 - Registrazione informazione Antimafia) per un beneficiario, ha valenza per tutti gli uffici istruttori e consente pertanto di non procedere, nel periodo di validità della stessa (12 mesi), ad ulteriori richieste.
6. VISURA DEGGENDORF. Deve essere acquisita solo per i beneficiari di quelle misure che rientrano nel regime degli aiuti di Stato. Il paragrafo 2.4.2."Procedure collegate alle condizioni per il pagamento dell'aiuto" delle Disposizioni comuni (e conseguentemente anche il punto 8 degli esiti del GdC del 12/1/18) verrà modificato al fine di specificare meglio che quando si parla di "aiuti" ci si riferisce agli aiuti di stato.
7. VISURA AIUTI E DE MINIMIS. Per valutare il cumulo dei contributi De minimis è sufficiente consultare il Registro Nazionale Aiuti RNA e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

## 5. Verifica attività sociale sul pacchetto giovani

Con riferimento al quesito di cui al punto 11 degli esiti del GdC dei mesi novembre e dicembre 2017 (prot. n AOOGR/80893/F.045.040.010.010 del 13/02/2018), relativo alla metodologia per la verifica delle attività sociali dichiarate nelle domande di aiuto dei bandi PG 2015 e 2016, si rinvia a quanto riportato negli esiti del Gruppo di Coordinamento del 10 maggio 2017, con riferimento ai quesiti G3, G4 e all'Allegato N.